

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3589

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

*Presentata il 17 aprile 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento è chiamato a rispondere all'esigenza, unanimemente riconosciuta della semplificazione del sistema tributario, allo scopo di alleggerire le categorie di contribuenti che sopportano un carico fiscale sproporzionato e iniquo. Un primo contributo in tal senso può essere offerto con la riforma di una delle imposte più impopolari e nel contempo più povere del sistema tributario nazionale: l'imposta sugli spettacoli.

Tale imposta incide sulla opportunità per i cittadini di accedere a forme di tempo libero, cultura, intrattenimento quali il cinema, il teatro, il ballo, lo sport, la musica, le mostre, eccetera.

Le categorie più penalizzate sono quelle a basso reddito, mentre per gli organizzatori e i titolari delle attività colpite dall'imposta, gli adempimenti si presentano complessi e del tutto sproporzionati rispetto ai risultati conseguiti dall'erario.

Complesse e costose risultano anche le procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta, affidate alla Società italiana degli autori ed editori.

Oltretutto, la distribuzione del carico fiscale sui diversi settori assoggettati all'imposta sugli spettacoli appare iniqua e, per taluni versi, illogica. Le attività colpite con maggior rigore sono quelle indicate al numero 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con un'aliquota d'imposta pari al 16 per cento sull'introito lordo, alla quale si aggiunge un'aliquota IVA del 19 per cento. Si tratta delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, dei veglioni e degli altri intrattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati, ovvero le attività che richiamano il maggior numero di persone, di tutti i ceti e condizioni sociali. Per i settori colpiti dalle aliquote più pesanti, il prelievo fiscale sugli

introiti lordi, rappresenta sia un ostacolo all'espandersi di attività di terziario legate soprattutto al settore dei pubblici esercizi, sia una penalizzazione ingiustificata per i fruitori di detti servizi.

Ciò appare ancor più grave se si consideri la vocazione turistica del nostro Paese ed il conseguente altissimo numero di locali di intrattenimento, non riscontrabile in nessun altro Paese europeo.

A tale proposito è bene ricordare che l'imposta sugli spettacoli è vigente soltanto in Italia, mentre negli altri Paesi occidentali sono riscontrabili imposte sul gioco e le scommesse, attività ritenute maggiormente elitarie e di minore pregio sociale.

Questa imposta tipicamente italiana, considerata nella sua globalità (ovvero tutte le attività artistiche, culturali e sportive del Paese, oltre i giochi e le scommesse) ha consentito all'erario di incassare soltanto 492 miliardi di lire.

Si deve inoltre considerare che l'imposta sugli spettacoli non riguarda solo l'organizzazione imprenditoriale, del divertimento collettivo e della gestione del tempo libero, ma è applicata a tutte le attività dell'associazionismo e dell'organizzazione del tempo e delle attività di socializzazione degli handicappati, degli anziani, delle persone in genere bisognose di un rapporto e di un inserimento in realtà e strutture associative.

La sua stessa disciplina normativa costituita da una miriade di disposizioni accumulate nel tempo, pur dopo la riforma tributaria del 1972, testimonia di quanto essa sia in realtà anacronistica.

Come si è rilevato, l'imposta trova applicazione anche agli spettacoli ed alle attività organizzate e promosse dalle società e dai circoli per i propri soci e persino per gli spettacoli e per le altre attività organizzate per fini di beneficenza o comunque non di lucro. Colpisce anche le modeste attività ricreative promosse dai centri sociali, in prevalenza formati da anziani pensionati ai livelli minimi di sussistenza.

Com'è noto l'imposta è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifi-

cazioni, dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, e successive modificazioni; dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403. Alla disciplina legislativa sono seguiti innumerevoli interventi amministrativi, in particolare numerosi decreti emanati dal Ministro delle finanze.

La semplificazione tributaria, unitamente a ragioni di riorganizzazione dell'apparato di accertamento e di controllo da dislocare più utilmente sul terreno della ricerca mirata all'evasione nella imposizione diretta, oltre che ad evidenti esigenze di sostegno all'industria culturale ed a necessità di equo trattamento, di rispetto e di incentivo ad una organizzazione sociale del tempo libero degli anziani (garanzia peraltro di riduzione delle sindromi depressive ad alto costo per la collettività), sorreggono l'opportunità di una sua profonda revisione.

In questa prospettiva e nell'attesa della più ampia riforma fiscale, è necessario però sopprimere questa imposta con riferimento ai circoli, alle società, alle associazioni, ai centri sociali non aventi fini di lucro.

In tal modo questi centri di aggregazione saranno in primo luogo assolti dall'obbligo di erogazione di un contributo, irrilevante per le casse dello Stato e comunque compensabile con un lieve aumento delle aliquote gravanti sui giochi e sulle scommesse organizzate per fini di lucro e sui proventi delle case da gioco.

In secondo luogo, i centri saranno liberati da una serie di adempimenti e di controlli burocratici e fiscali che assillano gli organi delle associazioni e che mostrano agli associati il volto di uno Stato capace ed invadente anche nei momenti dedicati alla distensione ed alla socializzazione.

L'articolo 1 stabilisce che dall'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono esclusi le società, i circoli, i centri sociali e le associazioni che non hanno finalità di lucro.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

n. 640 del 1972. In particolare vengono abrogati:

il terzo ed il quarto comma dell'articolo 3 che riguardano gli spettacoli organizzati dai circoli;

l'ultimo comma dell'articolo 4 che riguarda l'aliquota che si applica ai circoli;

l'articolo 5, come modificato dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che riguarda gli spettacoli di beneficenza;

la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 15, che riguarda il pagamento dell'imposta.

L'articolo 3 stabilisce che al numero 6 della tariffa annessa al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « sia in circoli o associazioni di qualunque specie » sono soppresse.

L'articolo 4 prevede che l'aliquota del 16 per cento prevista al numero 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 sia sostituita dall'aliquota del 9 per cento.

L'articolo 5 prevede che alle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dalla proposta di legge all'imposta sugli spettacoli si faccia fronte con un corrispondente aumento delle aliquote su giochi e sulle scommesse e sui proventi delle case da gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le manifestazioni a carattere sociale, politico, culturale e ricreativo e quelle a fini di beneficenza organizzate da enti pubblici, da enti locali e da associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

## ART. 2.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono abrogati.

2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 è abrogato.

3. L'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

4. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 è abrogata.

## ART. 3.

1. Al numero 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « sia in circoli o associazioni di qualunque specie; » sono soppresse.

## ART. 4.

1. Al numero 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « 16 % »,

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 9 % ».

**ART. 5.**

1. Alle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dalla presente legge all'imposta sugli spettacoli, si fa fronte mediante corrispondente aumento delle aliquote su giochi e sulle scommesse e sui proventi delle case da gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

